



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 3199)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 luglio 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 luglio 2016*

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Decisione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decisione del Consiglio di Sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica Federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) OCCAR (con quattro allegati), firmata a Farnborough il 9 settembre 1998

Il Consiglio di Sorveglianza,

In conformità al paragrafo 6 dell' allegato IV della Convenzione sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, firmata a Farnborough il 9 settembre 1998, di seguito denominata "la Convenzione";

Decide quanto segue:

L'Allegato IV della Convenzione è modificato e va letto come segue:

« ALLEGATO IV
PROCESSO DECISIONALE

1. Le seguenti decisioni prese da tutti gli Stati Membri saranno adottate

(a) a maggioranza qualificata rinforzata

- (i) ammissione di nuovi Stati Membri;
- (ii) assegnazione all'OCCAR di un programma ed integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati Membri;
- (iii) conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformità con gli Articoli 37 e 38 della Convenzione;
- (iv) norme e regolamenti dell'OCCAR;
- (v) organizzazione dell'OCCAR-AE;
- (vi) nomina del Direttore e del Vicedirettore dell'OCCAR-AE.

Una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari.

(b) a maggioranza degli aventi diritto di voto

- (i) istituzione o scioglimento dei Comitati.

2. Il processo decisionale nell'ambito di un programma è stabilito in uno specifico accordo ad esso riferito, con i dovuti riferimenti alle direttive fissate dal CdS.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. La ponderazione dei voti per le decisioni elencate nel paragrafo 1 è la seguente:

(a) il numero iniziale dei diritti di voto per ogni Stato Membro fondatore è pari a 10,

(b) ogni nuovo Stato Membro che aderisce all'OCCAR avrà un numero di diritti di voto adeguato, secondo quanto verrà deciso dagli Stati Membri già esistenti.

4. Quando la presente Convenzione non stabilisce alcuna disposizione su come una decisione debba essere presa, o nel caso vi sia una controversia sull'esistenza di tale disposizione, o sul suo campo di applicazione, la decisione sarà presa all'unanimità.

5. Il presente Allegato può essere rivisto previa decisione unanime del CdS a livello ministeriale. »

E decide anche quanto segue :

Questo emendamento entra in vigore trenta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica di accettazione da parte di tutti gli Stati membri.

Fatto in originale unico in versione italiana, francese, inglese e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.


Per il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana

Fatto a Roma....., il 10 giugno 2014




Per il Ministro della Difesa del Regno del Belgio

Fatto a Roma....., il 10 giugno 2014



Per il Ministro della Difesa della Repubblica Francese

Fatto a Roma....., il 10 giugno 2014



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il Ministero federale della Difesa della Repubblica Federale di Germania

Fatto a Roma....., il 10 giugno 2014

con riserva di accettazione

Pinna, M. P.


Per il Ministro della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Fatto a Roma....., il 10 giugno 2014



Per il Ministro della Difesa del Regno di Spagna

Fatto a Roma....., il 10 giugno 2014



G. B. B.
Francisco Alfonso Garcia



